



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 521 DEL 30/05/2024**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024**



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE,  
TRASPARENZA E CONTROLLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE  
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024**

**II DIRIGENTE**

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

**Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 13/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ed il Piano della Performance per l'anno 2024;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 5 dell'11/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

**Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/05/2021 - Prot. n. 20849 del 25 maggio 2021** con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale relativamente al Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico), nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell'area diretta;

**Visto il Provvedimento dirigenziale prot. n. 6257 del 31/01/2024**, con il quale il Segretario Generale ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Titolare di Posizione Elevata Qualificazione per il Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli ai sensi dell'art.16 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022;

**Premesso che:**

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- il fondo risorse decentrate dall’anno 2024 è disciplinato dall’art. 79 del CCNL 2019/2021.

**Dato atto**, che le risorse del fondo decentrato risultano suddivise in:

- a) **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- b) **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

**Dato atto** che, come da previsione dell’art. 79, commi 1 e 1-bis, le **RISORSE STABILI** sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/18);
  - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (CFL ARAN 223);

**Dato atto** altresì che, le **RISORSE VARIABILI** sono espressamente elencate dall’art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;

**Dato atto** che il comma 3 prevede che “*In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*”;

**Dato atto**, altresì, che con orientamento applicativo CFL 211 l’Aran ha affermato che “*Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l’incremento di natura variabile previsto dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio*”.

**Visto** l’art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

**Visto** l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

**Richiamati:**

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
  - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- l'art. 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

**Rilevato**, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono **escluse** dalla verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, **le seguenti voci**:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del D.L. 13/2013 ( non ricorrono i presupposti)

**Considerato** che, in relazione alla costituzione della voce, di cui all'articolo 67, comma 3 lett. C del CCNL 2016/2018 destinate **all'Avvocatura interna**, relative alle **sentenze favorevoli con spese compensate**, si prende atto della modifiche degli orientamenti giurisprudenziali per cui:

- *Inizialmente la Ragioneria Generale dello Stato e l'ARAN hanno ritenuto che non fosse possibile finanziare il pagamento di incentivi professionali – con riferimento a sentenze favorevoli con compensazione di spese – con risorse di bilancio attraverso le ordinarie azioni contabili. Tali risorse infatti, non rispettando il requisito della auto alimentazione, sono assoggettate ai vincoli dettati dall'articolo 1, comma 557 della legge 266/2006 sia in termini di soggezione ai limiti imposti dal legislatore. A supporto di tale decisione la RGS ha indicato le conclusioni a cui è pervenuta la deliberazione n. 56/contr/2011 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, la quale ha escluso dalle risorse non soggette ai vincoli, soltanto i compensi derivanti da condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio precisando che: "... Si tratta di una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile, pertanto, anche nel caso in cui l'ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata.*
- *In ragione della convergenza verso l'esclusione dei limiti, la RGS nel conto annuale 2020 ha avuto modo di precisare come anche gli incentivi per le avvocature interne riferite alle spese compensate rientrerebbero tra i compensi esclusi. A seguito di tale cambiamento, gli enti che avessero seguito dal 2016 l'inclusione dei compensi per spese compensate, sono posti nella condizione di dover riclassificare le precedenti tabelle 15, nonché i fondi decentrati approvati e certificati, in ragione della rilevanza anche per il calcolo del fondo 2018 per i Comuni e le Regioni, cui si applicano le disposizioni del [d.l. 34/2019](#) e del Decreto 17 marzo 2020.*

**In considerazione** di ciò, dal momento che nel 2016, la voce è stata inclusa tra le risorse soggette al limite, per il principio di omogeneità delle voci del fondo, al fine di scongiurare un artificioso quanto illegittimo incremento delle risorse non soggette al limite, derivante dal diverso orientamento giurisprudenziale, e dalla diversa classificazione intervenuta dopo il 2016, la voce di cui all'articolo 67, comma 3 lett. C del CCNL 2016/2018 destinate all'avvocatura interna, relative alle sentenze favorevoli con spese compensate, viene classificata, per coerenza, tra le *risorse soggette al limite*;

**Preso atto** invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano:

- fondo del personale dirigente
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

**Evidenziato** che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

**Preso atto** che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

**Preso atto** che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, per gli anni 2011/2014, per complessivi **€ 41.639,00**;

**Richiamato** l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

**Evidenziato** che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

**Rilevato** che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

**Considerato** che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

**Rilevato** che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021) è, alla data attuale, inferiore rispetto, a al numero di dipendenti, a tempo indeterminato, alla data del 31/12/2018 (167 unità rapportate alla percentuale di part time);

**Dato atto** che, nel caso in cui, al 31.12.2024, il calcolo delle unità di personale in servizio, quantificato con il metodo dei cedolini, in relazione allo svolgimento della politica occupazionale programmata, dovesse risultare superiore, si procederà alla relativa quantificazione e costituzione del maggiore importo del Fondo.

**Dato atto che**, in relazione alla costituzione del fondo 2023, con riferimento al personale in servizio al 31.12.2023, rilevato attraverso il metodo dei cedolini, i cui dati sono stati e richiesti al Dipartimento risorse finanziarie ed Economiche, Servizio Ragioneria, non sono risultate in servizio unità superiori rispetto al 31.12.2018, tali da determinare l'incremento delle risorse del Fondo;

**Considerato** che il fondo per le **risorse decentrate dell'anno 2024** è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

## **PARTE STABILE**

### ➤ Art. 79, comma 1:

#### • **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 511.479,00**;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):
  - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 14.726,40**;
  - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 7.292,09**;
  - lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 21.508,00** (di cui, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2023 per **€ 2.255,76**);
  - lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 € =;
  - lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, €=;
  - lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati €=;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad **€ 14.027,00**;

- **lettera c)**: incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € =;
  - **lettera d)**: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per **€ 12.851,67**;
- art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 11.249,01, e tra D3 e D1 pari ad € 7.239,59 € Aran (CFL 175 e CFL 223), per un totale di **€ 18.488,60**

**Atteso che** per effetto di quanto sopra l'importo del **fondo anno 2024, parte stabile**, ammonta ad **€ 600.372,76**;

#### **PARTE VARIABILE**

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di **parte variabile**, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- comma 2, lettera a):
- art. 67, comma 3, lett. a), accordi, collaborazioni, sponsorizzazioni, risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, attività per conto ISTAT **4.890,00**;
  - art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
    - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, dal 1.1.2018 e incentivi per funzioni tecniche, art. 45 D. Lgs 36/2023. Dal 1.7.2023: **€ 97.000,00** (di cui alle risultanze del capitolo 7252.00, integrato con delibera C.C. n. 22 del 23.4.2024 giusta nota prot. 18125 del 2.4.2024);
    - Avvocatura Interna **€ 62.100,00** (spese compensate);
    - Avvocatura Interna **€ 8.500,00** (spese a carico della controparte soccombente);
  - art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente **€ 943,42**;
  - art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori) **€ 2.847,00**;

**Rilevato** che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione di G.C. n. 84 del 29/04/2024, ad oggetto "*Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, finanziate ex art 98, comma 1 (proventi CdS), **€ 15.334,00**;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad **€ 8.277,54**. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

**Considerato** altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, **€ 1.006,96** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

**Rilevato** che per effetto di quanto sopra l'importo del **fondo anno 2024 - parte variabile** - ammonta ad **€ 200.898,92**;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 759.632,68**, al netto della decurtazione consolidata 2011/2014, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che il fondo così costituito *consente* di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto **allegato (B)** alla presente determina;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557/562, della Legge n. 296/2006;

**Preso atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

**Dato atto**, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 20.12.2023;

**Considerato** che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Richiamati** gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti**

- l'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Testo Unico Enti Locali;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## D E T E R M I N A

**1. Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di costituire** ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno **2024**, per un importo complessivo di **€ 759.632,68** come da ALLEGATO A alla presente Determinazione;

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>801.271,68</b>
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE</b>	614.211,42
<b>DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	187.060,26
<b>Decurtazioni</b>	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	41.639,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>41.639,00</b>
<b>TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI</b>	<b>€ 759.632,68</b>

**3. Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

**4. Di rilevare** che, come evidenziato nell'allegato B - Prospetto Verifica del limite del Fondo Salario Accessorio 2024, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2024, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione di posizione e risultato del Segretario comunale, fondo Dirigenza, fondo per il lavoro straordinario, assegno ad personam dei dipendenti incaricati ex art. 110 e art. 90 del tuel), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, **non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23 c.2 del D.Lg.vo n. 75/2017e dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019:**

**5. di imputare la spesa di cui alla presente costituzione dei fondi di € 759.632,68, come di seguito indicato:**

Importo	capitolo	Codice siope	note
€ 549.466,12	7230.00	1.01.01.01.004	Compreso € 8.277,54 incremento 0,22% monte salari 2018 quota fondo - art. 79 comma 3 e 5 ccnl 2019/2021
€ 4.890,00	852.00	1.01.01.01.004	
€ 62.100,00	7240.00	1.01.01.01.004	
€ 8.500,00	7246.00	1.01.01.01.004	
€ 2.847,00	231.00	1.01.01.01.004	
€ 15.334,00	1635.00	1.01.01.01.004	
€ 97.000,00	7252.00	1.01.01.01.000	
€ 1.006,96	7234.00 (FPV) imp. 373/2024	1.01.01.01.002	FPV
€ 18.488,60	stanziamento capitoli stipendiali da confluire nel fondo, per effetto del nuovo sistema di classificazione		incremento art. 79 comma 1 bis - differenziali d3 e b3 ccnl 16.11.2022
<b>Totale: € 759.632,68</b>			

**6. di assumere** gli impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2024/2026 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, dando atto che la spesa per la produttività individuale è imputata nell'anno in cui l'obbligazione giuridica passiva diviene esigibile, come di seguito indicato:

Importo	capitolo	Codice siope	note
€ 549.466,12	7230.00	1.01.01.01.004	Compreso € 8.277,54 incremento 0,22% monte salari 2018 quota fondo - art. 79 comma 3 e 5 ccnl 2019/2021 – Impegnare con il presente atto
€ 4.890,00	852.00	1.01.01.01.004	Da impegnare per l'importo dell'accertamento della corrispondente entrata che finanzia la spesa, da parte del responsabile della spesa.
€ 62.100,00	7240.00	1.01.01.01.004	Impegnare con il presente atto
€ 8.500,00	7246.00	1.01.01.01.004	Da impegnare per l'importo dell'accertamento della corrispondente entrata che finanzia

			la spesa, da parte del responsabile della spesa.
<b>€ 2.847,00</b>	231.00	1.01.01.01.004	Da impegnare per l'importo dell'accertamento della corrispondente entrata che finanzia la spesa, da parte del responsabile della spesa.
<b>€ 15.334,00</b>	1635.00	1.01.01.01.004	Da impegnare per l'importo dell'accertamento della corrispondente entrata che finanzia la spesa, da parte del responsabile della spesa.
<b>€ 97.000,00</b>	7252.00	1.01.01.01.000	Da impegnare per l'importo dell'accertamento della corrispondente entrata che finanzia la spesa, da parte del responsabile della spesa.
<b>€ 1.006,96</b>	7234.00 (FPV) imp. 373/2024	1.01.01.01.002	FPV
<b>€ 18.488,60</b>	stanziamento capitoli stipendiali da confluire nel fondo, per effetto del nuovo sistema di classificazione		incremento art. 79 comma 1 bis - differenziali d3 e b3 ccnl 16.11.2022
<b>Totale: € 759.632,68</b>			

**7. Di dare atto** che risultano già impegnate al bilancio 2024, nei corrispondenti capitoli relativi alle spese di personale, le somme destinate al finanziamento degli istituti fissi quali indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali storiche;

**8. Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

**9. Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

**10. Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

**11. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) dott.ssa Giuseppina Antonelli;

**12. Di Dare Atto** che ai sensi dell'articolo 5 della legge n 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) dott.ssa Giuseppina Antonelli;

**13. Di dare atto** altresì ai sensi degli artt. 4 - 6 e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento e Dirigente del Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico;

**14. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> personale -> contrattazione-integrativa ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

**15. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e del C.C.N.L. 16.11.2022.

**16. Di inoltrare** la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012

**17. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 618 del 17/05/2024, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Antonelli**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Giuseppina Antonelli in data 21/05/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 618**Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**Oggetto: **ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 30/05/2024